

Regolamento di Firenze University Press

Decreto Rettorale n. 232 del 15 maggio 2003 e successiva modifica con Decreto Rettorale n. 134 del 12 febbraio 2007

Art. 1

La Firenze University Press

Nell'ambito del Sistema bibliotecario di Ateneo, la Firenze University Press (FUP) assicura la promozione e lo sviluppo dell'editoria in formato digitale di opere di accertata qualità scientifica prodotte nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 2

Organi

Sono organi della FUP: il Presidente, il Direttore, il Consiglio scientifico.

Art. 3

Il Presidente

- a) rappresenta istituzionalmente la FUP;
- b) convoca e presiede il Consiglio scientifico e ne cura l'esecuzione delle delibere;
- c) presenta all'approvazione del Consiglio scientifico i bilanci nonché il conto consuntivo corredato dalla relazione del Direttore sui risultati ottenuti.

Il Presidente, professore di ruolo dell'Ateneo, viene nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Art. 4

Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è organo di indirizzo.

In particolare il Consiglio:

- a) determina gli obiettivi strategici della FUP e ne approva il piano di sviluppo editoriale;
 - b) approva il bilancio preventivo annuale e triennale ed il conto consuntivo di ogni anno;
 - c) approva il piano annuale e triennale di sviluppo della FUP;
 - d) delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e nel quadro degli obiettivi e finalità della FUP;
 - e) valuta le proposte pervenute alla FUP e ne delibera la realizzazione sulla base del piano editoriale;
 - f) formula proposte agli organi di governo in ordine alla assegnazione di personale e di risorse finanziarie alla FUP;
 - g) approva la relazione annuale sullo stato della FUP predisposta dal Direttore e la trasmette alla Commissione centrale Biblioteche;
 - h) esprime il proprio parere sulla nomina del Direttore;
 - i) individua gli esperti per il referaggio di quelle opere che ne sono prive;
 - j) approva i tariffari per la distribuzione delle opere prodotte.
2. Il Consiglio scientifico è formato dai seguenti membri:
 - a) 10 Docenti in rappresentanza delle aree della ricerca su indicazione del Senato Accademico;
 - b) il Direttore della FUP;
 - c) uno studente designato dal Senato Accademico tra gli studenti membri del Senato stesso.
 3. Possono far parte del Consiglio scientifico:
 - a) il Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - b) il Dirigente del CSIAF;
 - c) un rappresentante del personale eletto tra quello in servizio presso la FUP.
 4. Il Consiglio è nominato dal Rettore e dura in carica tre anni.
 5. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 5

Il Direttore

1. Il Direttore della FUP sovrintende alla realizzazione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Consiglio Scientifico.

2. Il Direttore ha le seguenti funzioni:
 - a) ha la responsabilità della gestione e dell'amministrazione della FUP secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio Scientifico;
 - b) vigila sul funzionamento dei servizi anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - c) adotta atti urgenti ed indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio scientifico per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;
 - d) coordina e gestisce le risorse umane e le attività editoriali;
 - e) predispose il piano di sviluppo editoriale da sottoporre alla approvazione del Consiglio Scientifico e ne pianifica le attività per la sua realizzazione;
 - f) predispose il bilancio preventivo annuale e triennale e il conto consuntivo annuale della FUP;
 - g) verifica i carichi di lavoro e la produttività;
 - h) predispose una relazione annuale conclusiva sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi da sottoporre al Consiglio Scientifico;
 - i) è membro del Consiglio Scientifico.
3. Il Direttore viene nominato, per un triennio, dal Direttore Amministrativo, su proposta del Consiglio scientifico, sentito il Dirigente del Sistema bibliotecario di Ateneo.
4. Il Direttore viene scelto sulla base di requisiti professionali specifici nel settore della gestione dell'informazione.

Art. 6

Modalità di finanziamento

1. Concorrono al finanziamento della FUP:
 - a) la dotazione dell'Università di Firenze;
 - b) finanziamenti e corrispettivi di prestazioni su basi convenzionali (es: MIUR, Progetti Europei);
 - c) vendita delle pubblicazioni e abbonamenti;
 - d) donazioni da parte di soggetti privati e pubblici.

Art. 7

Gestione amministrativo-contabile

Alla FUP è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Articolo 8

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espresso nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Statuto e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità;
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli organi di governo provvederanno agli adempimenti previsti;

Fino alla costituzione degli organi previsti dal presente Regolamento restano in funzione gli attuali organi che sovrintendono alla gestione del Progetto Firenze University Press.